

COMUNE DI TORRE PELLICE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA "CONSULTA COMUNALE
PER GLI STRANIERI E DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO"
Approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 29 APR. 2013

- Art. 1 Istituzione della Consulta
- Art. 2 Finalità e funzioni
- Art. 3 Requisiti degli elettori
- Art. 4 Requisiti di eleggibilità
- Art. 5 Modalità di elezione
- Art. 6 Sede e funzionamento
- Art. 7 Composizione
- Art. 8 Insediamento, scioglimento e durata
- Art. 9 Decadenza dei membri
- Art. 10 Presidente
- Art. 11 Sedute
- Art. 12 Mezzi e fondi
- Art. 13 Durata in carica del Presidente - Consigliere Straniero Aggiunto
- Art. 14 Partecipazione alle attività del Comune del Consigliere Straniero Aggiunto
- Art. 15 Norme transitorie e finali

Art.1

Istituzione della Consulta

1. In attuazione dall'art. 6 , comma 4 * e dall'art. 64 comma 2 lett. c** dello Statuto comunale, è istituita presso il Comune di Torre Pellice la "Consulta Comunale per gli Stranieri", quale organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco. Il presente regolamento ne disciplina l'istituzione ed il funzionamento.
2. Per stranieri si intendono i cittadini stranieri residenti nel Comune di Torre Pellice e gli apolidi, come espresso all' art. 3.

Art. 2

Finalità e Funzioni

1. La Consulta dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove la cultura multiethnica, la cultura della pace e della democrazia.
2. La Consulta degli stranieri svolge le seguenti funzioni:
 - a. collega le comunità ed i singoli cittadini stranieri con l'Amministrazione comunale;
 - b. incentiva le opportunità per la piena integrazione degli stranieri a Torre Pellice con riferimento alla tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;

*(Il Comune) ispira la sua azione al principio di solidarietà promuovendo nel proprio territorio il rispetto tra le persone e fra i diversi orientamenti culturali e politici e l'integrazione tra le diverse culture ed etnie.

** (Il Comune s'impegna) a promuovere e istituire il Consigliere straniero aggiunto le cui modalità di elezione sono disciplinate da apposito regolamento che preveda tra l'altro la creazione di una Consulta degli stranieri. Il Consigliere non avrà diritto di voto e non concorrerà a formare il numero legale della seduta.

- c. favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture;
- d. promuove l'informazione, l'aggregazione e il confronto fra singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- e. promuove iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia.

Art.3

Requisiti degli elettori

1. Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide;
- b) carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo,
- c) aver compiuto diciotto anni di età,
- d) essere iscritti all'anagrafe del Comune di Torre Pellice da almeno un anno.

2. Non possono in ogni caso essere elettrici ed elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese straniero, anche della cittadinanza italiana.

3. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione:

- a) del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o carta d'identità italiana,
- b) della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo.

Art.4

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili quali membri della Consulta coloro che:

- a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1. dell'art. 3;
- b) non si trovino nella condizione di cui al comma 2 del medesimo art. 3;

- c) non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali ossia dall'art. 58, 60 e 63 D.lgs 267/2000:
- essere stati dichiarati falliti;
 - essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
 - avere subito l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) non siano oggetto di decreto di espulsione definitivo.

Art. 5

Modalità di elezione

1. Il Sindaco con proprio atto comunica ai cittadini stranieri la data ed il luogo di convocazione dell'assemblea, da lui presieduta, nella quale si procederà all'elezione dei membri della Consulta.
2. Il numero dei componenti eletti non dovrà essere superiore a 15 ed inferiore a 5 e possibilmente rappresentare le diverse nazionalità presenti sul territorio comunale e le pari opportunità;
3. Nella stessa seduta la Consulta eleggerà tra i suoi componenti il Presidente della Consulta.
4. Il Presidente sarà anche il Consigliere Comunale aggiunto.

Art. 6

Sede e funzionamento

1. La Consulta si riunisce nei locali messi a disposizione dal Comune, secondo adeguata programmazione.
2. La Consulta si avvale di norma, per l'elezione e per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale al pari di quanto previsto per gli altri Organi Collegiali.
3. La Consulta può decidere di darsi un Regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori che non entri in contraddizione o in conflitto con la Legge, lo Statuto Comunale, le norme del presente

Regolamento. Tale Regolamento diventa efficace a seguito di verifica di legittimità da parte del Segretario del Comune.

Art. 7

Composizione

1. La Consulta è composta dagli eletti, come previsto dal precedente art. 5, dall'assessore competente e due consiglieri nel rispetto della maggioranza e minoranza. Si organizza al suo interno secondo modalità proprie.
2. La Consulta, nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e senza oneri per il Comune di Torre Pellice, può inoltre invitare i rappresentanti di Associazioni e Istituzioni pubbliche e private, secondo le esigenze relative alle tematiche iscritte negli ordini del giorno.

Art. 8

Insediamiento, scioglimento e durata

1. La consulta è insediata a seguito della convalida delle elette e degli eletti e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale o di scioglimento della Consulta. Durante tale periodo restano in carica i vigenti membri della Consulta.
3. L'Amministrazione comunale procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui il numero dei membri risulti inferiore al minimo previsto all'art 5, oppure per gravi motivi.

Art.9

Decadenza dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 10
Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Consulta, propone l'ordine del giorno d'intesa con L'Assessore competente, presiede le sedute e garantisce la piena libertà d'espressione da parte di ogni membro, nel rispetto dei principi di democrazia e di eguaglianza. Il Presidente sottoscrive altresì i verbali delle sedute della Consulta redatti in lingua italiana.
2. Il Presidente può essere sfiduciato con il voto dei due terzi dei componenti della Consulta. In tal caso nella prima riunione successiva, convocata dal Sindaco o suo delegato, si procede a nuova elezione.

Art.11
Sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche fatte salve le questioni inerenti al diritto di privacy e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le sedute sono convocate su iniziativa del Presidente, del Sindaco, dell'Assessore competente o di almeno 1/3 dei membri della Consulta. La convocazione alle sedute, deve pervenire ai membri della Consulta, al Sindaco, all'Assessore competente, ai Consiglieri nominati, ai Funzionari e rappresentanti delle Associazioni e Istituzioni pubbliche e private di cui all'art.4 comma 2, non meno di 5 giorni prima della data designata allo svolgimento della seduta.
3. E' fatto d'obbligo che le date delle sedute della Consulta, i relativi ordini del giorno e l'eventuale lista degli Assessori, rappresentanti di Associazioni e Istituzioni pubbliche e private di cui all'art. 6, comma 2, vengano preventivamente sottoposti al parere vincolante del Sindaco.
4. La consulta è tenuta a presentare al Consiglio Comunale una volta all'anno, una relazione sull'attività svolta .

5. La Consulta si riunisce in via ordinaria con periodicità almeno tre volte l'anno. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti e le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Alle riunioni della Consulta possono partecipare con diritto di parola il Sindaco o un suo delegato, l'Assessore di competenza e i consiglieri comunali.
7. Le deliberazioni della Consulta, in quanto organo consultivo del Comune, non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.

Art. 12

Mezzi e fondi

1. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai suoi fini istituzionali, delle attrezzature fornite dall'Amministrazione comunale secondo le direttive della Giunta comunale.

Art. 13

Durata in carica del Presidente - Consigliere straniero aggiunto

1. Il Presidente - Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata della Consulta comunale per gli stranieri.

Art. 14

Partecipazione alle attività del Comune del Consigliere straniero aggiunto

1. Il Consigliere straniero aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; a tale scopo gli viene inviata la convocazione del Consiglio Comunale, con relativo ordine del giorno ed allegati, nonché riservato un posto, tra i consiglieri, nella sala consiliare.

2. Il Consigliere straniero aggiunto può partecipare, inoltre, alle sedute delle Commissioni consiliari formalmente istituite con gli stessi diritti del Consigliere comunale non membro di commissione.
3. Il Consigliere straniero aggiunto nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale in materia di esercizio del diritto di iniziativa dei consiglieri comunali.
4. Il Consigliere straniero aggiunto relaziona periodicamente alla Consulta sull'attività svolta in Consiglio Comunale.

Art. 15

Norme transitorie e finali

1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 12 mesi dalla esecutività della relativa delibera del Consiglio Comunale.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale su propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza, dei componenti la Consulta degli stranieri.
3. La prima consulta resterà in carica per tutta la durata del successivo periodo amministrativo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Istitutivo si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

* * * *